


SISTRI



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



Sistema di controllo
della Tracciabilità dei Rifiuti **SISTRI**

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Il SISTRI e la Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti: gli aspetti sanzionatori

Lo scorso 16 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato, in prima lettura, con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista del prossimo 12 dicembre, lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva europea 2008/98/CE sui rifiuti. Il testo dello schema di decreto legislativo, che dovrà ora passare l'esame delle Commissioni parlamentari, prevede una serie di importanti principi per avviare anche l'Italia verso la cosiddetta "società del riciclo e recupero" e per realizzare sostanziali economie in materia di costi per le famiglie, le imprese e l'intero sistema paese.

Diverse le novità contenute nel nuovo schema di decreto legislativo.

Al fine di non fare venir meno la certezza del diritto, è stata lasciata invariata la definizione di rifiuto. Viene però precisato quando una sostanza o un oggetto inizia ad essere un rifiuto e quando, al contrario, un ri-

fiuto cessa di essere tale. Si è così distinto ciò che è rifiuto da ciò che è sottoprodotto (residui di lavorazione quali, p.es., i trucioli della lavorazione del mobile, gli sfridi della lavorazione del metallo, ecc).

La nuova definizione di sottoprodotto è più permissiva rispetto alla precedente disciplina contenuta nel decreto legislativo 152/06 vigente.

Continuare ad applicare in Italia una norma sui sottoprodotti maggiormente restrittiva rispetto a quella definita a livello europeo sarebbe equivoquo, in termini economici, a mantenere condizioni di penalizzazione in termini di competitività per le imprese operanti in Italia rispetto alla concorrenza estera.

Sempre in tema di sottoprodotti, lo schema di decreto prevede un meccanismo per la successiva individuazione di classi e tipologie di sottoprodotto, in modo da stabilire regole generali per l'inquadramento di deter-



minate tipologie di residui da lavorazione come sottoprodotti. Il meccanismo individuato apre così la strada alla ridefinizione della disciplina relativa alle terre e rocce da scavo e stabilisce le condizioni alle quali queste siano da considerarsi veri e propri sottoprodotti ed essere, come tali, esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti.

Lo schema di decreto chiarisce, inoltre, quando un rifiuto, a valle di determinate operazioni di recupero, cessa di essere tale diventando nuovamente fruibile per il mercato come prodotto. Tale chiarimento costituisce un importante contributo allo sviluppo di una società del riciclo e del recupero che mira al miglioramento dei cicli di produzione permettendo, anche al fine di contenere i costi di produzione, l'utilizzo di materie riciclate o recuperate (cd. materie prime secondarie) in sostituzione di materie prime. È questo, per esempio, il caso di specifiche tipologie di combustibili di alta qualità prodotti dai rifiuti, da utilizzare in determinati impianti industriali in sostituzione di combustibili tradizionali, quali il carbon fossile. Ciò permetterebbe non solo di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ma anche di avviare in Italia, in conformità alle esperienze seguite da altri paesi, l'utilizzo di combustibili alternativi con alto contenuto di biomassa.

In tema di riciclo, lo schema di decreto fissa target di recupero di alcuni materiali. Per vetro, plastica, carta e metalli viene stabilita una soglia tassativa minima del 50% di recupero, obiettivi questi molto importanti che consentono al nostro Paese di avviarsi, in modo concreto e trasparente, verso la cosiddetta "società del recupero".

Lo schema di provvedimento è molto attento nel dare risposta alla richiesta del legislatore comunitario di adottare misure per garantire che la gestione dei rifiuti avvenga in modo da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana. A tal fine, la Direttiva chiede l'adozione, da parte degli Stati membri, di misure di carattere sia preventivo che repressivo.

In tema di prevenzione la Direttiva richiede agli Stati membri l'adozione di misure volte a garantire la tracciabilità dei rifiuti, con attenzione particolare a quelli pericolosi. In tema di repressione la Direttiva richiede poi l'emanazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da irrogare in caso di violazione delle disposizioni per la corretta gestione dei rifiuti.

Orbene, con l'istituzione del sistema **SISTRI**, oggetto di analisi sui numeri di gennaio-febbraio e marzo-aprile di questa rivista, il legislatore nazionale ha già ottemperato all'obbligo imposto dalla Direttiva di adottare misure di carattere preventivo. Per quanto riguarda, invece, le misure di carattere repressivo, queste sono contenute nel nuovo schema di decreto legislativo.

Nella commisurazione dell'entità delle sanzioni, il nuovo sistema sanzionatorio si ispira essenzialmente a quello ad oggi già previsto all'art. 258 del D. Lgs. 152/06 con riferimento al MUD, al registro di carico e scarico e al formulario.

La scelta del legislatore di prendere "a modello" il sistema sanzionatorio attualmente già previsto per il "vecchio" sistema cartaceo di comunicazione dei dati in materia di rifiuti appare ragionevole in considerazione del fatto che il **SISTRI** si sostituisce, per i soggetti obbligati di iscriversi al **SISTRI**, al vigente sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Nell'elaborazione delle diverse fattispecie sanzionate il legislatore italiano ha tenuto conto degli obblighi previsti dal D.M. 17 dicembre 2009, istitutivo del **SISTRI**. Tale decreto, oltre a stabilire obblighi di iscrizione per varie tipologie di soggetti, prevede una serie di comunicazioni obbligatorie da effettuare secondo determinati criteri e tempistiche.

Così all'obbligo previsto per determinate categorie di soggetti di iscriversi al **SISTRI** corrisponde una sanzione per l'omessa iscrizione, variabile in funzione della tipologia di rifiuti per la quale viene effettuata l'iscrizione (rifiuti pericolosi o non pericolosi).

È sanzionabile anche l'omessa compilazione – secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal **SISTRI** – del registro cronologico o della scheda **SISTRI** - Area movimentazione.

È, altresì, sanzionabile chi fornisce al **SISTRI** informazioni incomplete, inesatte o insufficienti.

Con specifico riferimento al trasporto, in considerazione del fatto che i rischi collegati alla gestione dei rifiuti aumentano sensibilmente in caso di trasporto dei rifiuti, viene prevista una pluralità di sanzioni, anche di natura amministrativa quali, ad esempio, il fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti.

Tuttavia, il legislatore italiano, consapevole della necessità di concedere agli operatori un periodo di tempo per "adeguarsi" al nuovo sistema **SISTRI**, ha optato per l'introduzione di un sistema sanzionatorio transitorio. Viene, infatti, prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di entità ridotta nei confronti dei soggetti obbligati all'iscrizione al **SISTRI** che omettono l'iscrizione fino alla data del 31 dicembre del 2010.

In sintesi, il sistema sanzionatorio si conformerà – in punto di entità delle sanzioni – al quadro sanzionatorio attualmente già previsto dal Testo Unico Ambientale creando, tuttavia, nuove fattispecie per tener conto degli obblighi stabiliti dal D.M. 17 dicembre 2009, istitutivo del **SISTRI**.